

FATTURA ELETTRONICA NUOVE SPECIFICHE DAL 1 GENNAIO 2021

Gentile Associato,

L'adozione delle nuove specifiche tecniche riguardanti il **"Tipo documento"** (e la "Natura" dell'operazione) potranno essere utilizzate dal prossimo 01 ottobre 2020 e diverranno obbligatorie solo a partire dal **01 gennaio 2021**. Lo stabilisce il provvedimento direttoriale n. 166579 / 2020.

In particolare, con l'ultimo provvedimento si stabilisce che a partire dal **01 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020** il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema allegato al provvedimento sia con lo schema attualmente in essere.

Solamente a partire dal prossimo 01 gennaio 2021, il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema.

In particolare, quindi, a partire dal 01 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema versione 1.6.1. allegato al succitato provvedimento, sia con lo schema attualmente in vigore (versione 1.5 approvata con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018); dal 01 gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà invece esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema.

La possibilità di utilizzare in via facoltativa le nuove specifiche tecniche potrà creare qualche problema nello scambio di fatture; qualora, infatti, il soggetto emittente inviasse allo SDI una fattura secondo le nuove specifiche, ed il ricevente non fosse ancora aggiornato alle stesse, potrebbe crearsi qualche problema pratico, quale ad esempio l'impossibilità di conversione del documento XML in un file leggibile (tipo PDF).

Pertanto, è consigliabile che l'aggiornamento dei software contabili avvenga quanto prima, e che le modalità di aggiornamento siano concordate tra software house e utilizzatore del software; infatti la cosa richiede contestualmente competenze informatiche ma anche una conoscenza delle regole Iva e delle modalità di gestione delle operazioni da parte delle aziende.

Elenchiamo le novità che riguardano il campo dedicato al **"Tipo documento"** in riferimento soprattutto alle inversioni contabili. Si sono stabiliti i seguenti codici:

- **TD16:** integrazione per acquisti interni, tra cui rientrano i servizi relativi ad edifici di cui all'articolo 17, comma 6, lett. a-ter, d.p.r. 633 / 1972;
- **TD17:** integrazione o autofattura per acquisti di servizi da soggetto non residente ai sensi dell'articolo 17, comma 2, d.p.r. 633 / 1972;
- **TD18:** integrazione della fattura del fornitore UE per acquisto intracomunitario di beni;
- **TD19:** integrazione o autofattura per acquisti di beni da soggetto non residente ai sensi dell'articolo 17, comma 2, d.p.r. 633 / 1972.

Si segnalano anche altri codici di nuova introduzione: per gli esportatori abituali si segnala l'introduzione del codice **TD21** in caso di emissione di autofattura per regolarizzazione dello "splafonamento", mentre i codici **TD22** e **TD23** sono dedicati alle estrazioni dei beni da deposito Iva. Infine si segnalano le codifiche "speciali" per le fatture differite come il **TD24** per quelle tradizionali (emesse a seguito di cessioni documentate da DDT e per le prestazioni di servizi documentate con documenti assimilabili al DDT) di cui all'articolo 21, comma 4, lett. a), d.p.r. 633 / 1972, e **TD25** per le triangolari c.d. "interne" di cui alla successiva lett. b) del comma 4 dell'articolo 21.

La necessità di individuare la prima tipologia di fattura differita potrebbe essere dettata dal fatto che, diversamente da una fattura immediata, la stessa potrebbe essere datata in un mese ma dover confluire nella liquidazione del mese precedente e cioè quello di consegna o spedizione della merce. La seconda tipologia di fattura differita, invece, deve confluire nella liquidazione del mese di emissione, il quale tuttavia è quello successivo a quello di consegna o spedizione.

Con riguardo alla “**natura documento**” è stato istituito il codice **TD27** per la fattura per **cessioni gratuite senza rivalsa o per autoconsumo**. In questi casi si emette in genere una autofattura nella quale si risulta sia come cedenti / prestatori che come cessionari / committenti ma si registra la stessa solo nel registro delle fatture emesse. Tale codice dovrebbe quindi consentire al sistema dell’Agenzia delle Entrate di inserire tale documento nel quadro VE ma non nel VF della dichiarazione annuale Iva.

Inoltre, è stato istituito il codice **TD26** per la cessione dei beni ammortizzabili e passaggi interni. Tale codice dovrebbe consentire al sistema dell’Agenzia di non inserire tale documento nella determinazione corretta del volume d’affari.

Nessuna novità invece per quanto attiene il documento **TD20**: il contribuente ha sempre 4 mesi di tempo dalla data di effettuazione dell’operazione per aspettare la fattura e ha ancora i successivi 30 giorni di tempo per emettere l’autofattura come tipo di documento TD20.

Questo codice (TD20) è da utilizzare solo ed esclusivamente per le **autofatture-denuncia**, non per altre situazioni. Prima di emettere la e-fattura si dovrà versare con modello F24 con codice tributo 9399 e successivamente si dovrà registrare il documento esclusivamente nel registro acquisti per poter recuperare l’IVA.

Avere esteso la modalità telematica a quasi tutte le operazioni Iva passive effettuate da soggetti non residenti rappresenta un significativo passo in avanti nei **percorsi digitali** soprattutto se si considerano i vantaggi che si otterranno con l’eliminazione dell’ulteriore adempimento del c.d. esterometro, sostituito proprio dalla trasmissione al sistema di interscambio delle autofatture / integrazioni elettroniche dei Tipi documento TD17, TD18 e TD19. Se poi si ha l’accortezza di allegare alla **autofattura / integrazione elettronica** il file con la scansione della fattura ricevuta dal soggetto estero, si risolverebbe anche il problema della conservazione, che sarà effettuata unitariamente con tutte le altre fatture elettroniche.

L’adozione delle nuove specifiche tecniche comporta l’applicabilità obbligatoria dei nuovi codici laddove ci si appresti ad emettere una e-fattura obbligatoria con transito allo SDI. In caso, quindi, di autofattura ai sensi dell’articolo 17, comma 2, d.p.r. 633 / 1972 sarà obbligatorio non solo la trasmissione al sistema di interscambio delle autofatture elettroniche ma anche l’utilizzo del Tipo di documento TD17 e TD19. Tale trasmissione è sostitutiva dell’ulteriore adempimento del c.d. esterometro.

L’adozione delle nuove specifiche tecniche comporta l’applicabilità obbligatoria dei nuovi codici laddove ci si appresti anche ad emettere una e-fattura facoltativa con transito allo SDI. In caso, quindi, di integrazione ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a-ter, d.p.r. 633 / 1972 o di integrazione per operazioni con l’estero, sarà obbligatorio l’utilizzo del Tipo di documento TD16, TD17, TD18 e TD19 laddove la trasmissione al sistema di interscambio delle integrazioni elettroniche sarà per opzione. Tale trasmissione ovviamente si renderebbe sostitutiva dell’ulteriore adempimento del c.d. esterometro.

Attualmente non esiste nessun chiarimento riguardante le nuove specifiche tecniche che consistono in un documento di 244 pagine scritto per informatici.

In generale, l’introduzione di tali specifiche dovrebbero contribuire a far determinare all’Agenzia una sorta di bozze di registri Iva, di liquidazioni periodiche o di dichiarazioni annuali. Premesso che difficilmente le bozze potranno essere esatte (ad esempio l’Agenzia non potrà sapere la detraibilità Iva dei vari acquisti), la cosa da evitare è quella di commettere errori informatici che portino i dati elaborati dall’Agenzia ad essere talmente differenti da quelli comunicati (tramite le LIPE) da condurre all’emissione di un “invito alla **compliance**” per spiegare le differenze con dispendio di tempo e spesso di denaro.

Si conclude la presente circolare, affermando che l'obbligatorietà dei codici succitati si presenta ogni qualvolta le operazioni (obbligatoriamente o opzionalmente) transitano dal sistema di Interscambio. Le nuove specifiche tecniche risolvono un importante profilo operativo aziendale caratterizzato oggi dalla presenza di fasi digitali e fasi analogiche dove queste ultime interrompono il ciclo virtuoso digitale creato dall'introduzione della fattura elettronica, considerando che la fattura / documentazione fiscale (analogica) posta in essere dai soggetti non residenti comporta procedure contabili e di conservazione diverse da quelle ormai consolidate introdotte dalla fattura elettronica.

Chi si avvarrà delle nuove modifiche in argomento potrà evitare l'adempimento della trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabili nel territorio dello Stato prevista dall'articolo 1, comma 3-bis, d. lgs. 127 / 2015 (c.d. esterometro).

Per A.GI.SCO.

Studio dott. Francesco Lerro